



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale**

via XXV Aprile, 19 – 60125 ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it)  
indirizzo posta elettronica ordinaria [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>

Prot. n. 20225/C2/abc

Ancona, 23 dicembre 2014

Allegati: n. 2

**URGENTE**

**Ai dirigenti scolastici  
delle scuole statali di ogni ordine e grado  
della regione  
LORO SEDI**

**e, p.c.: Ai dirigenti amministrativi e tecnici  
SEDE**

**Ai dirigenti  
degli Uffici IV – V – VI – VII  
(ambiti territoriali della regione)  
LORO SEDI**

**Alle segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali  
del comparto scuola e dell'area V della dirigenza  
LORO SEDI**

**OGGETTO: Decreto ministeriale n. 886 del 1° dicembre 2014 e nota direttoriale n. 18851 dell'11 dicembre 2014. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2015. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.**

Si trasmettono la nota del Direttore Generale per il personale scolastico n. 18851 dell'11 dicembre 2014 e il decreto ministeriale n. 886 del 1° dicembre 2014, peraltro reperibili sulla rete INTRANET e sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Al riguardo, si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcuni punti della circolare citata, nel duplice intento di assicurare il corretto adempimento e la necessaria uniformità di indirizzo in ambito regionale.

**A) Presentazione della domanda di cessazione dal rapporto di lavoro e dell'istanza di accesso alla prestazione pensionistica: termine e modalità**

Il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, delle domande di cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1° settembre 2015, è fissato al **15 gennaio 2015**.

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dall'art. 12, che fissa al **28 febbraio la data di presentazione delle relative istanze**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

via XXV Aprile, 19 – 60125 ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it)  
indirizzo posta elettronica ordinaria [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>

I dirigenti scolastici che presentino la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine del 28 febbraio non potranno usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate, da parte di tutte le categorie di personale (dirigenziale e non, compresi gli insegnanti di religione), attraverso la procedura web POLIS “istanze *on line*”, disponibile sul sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza in forma cartacea.

Ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica dovrà essere presentata domanda in via telematica (**unica possibile**) all'INPS/INPDAP, attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione dell'istanza on line accedendo al sito web dell'Istituto previdenziale;
- 2) presentazione dell'istanza tramite Contact Center Integrato (numero 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

**B) Applicazione del comma 7 dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.)**

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

La norma citata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e, di conseguenza, anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (che lo richiamava).

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509, che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione**.

Pertanto nel 2015 (entro il 15 gennaio) potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2015, non saranno in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Poiché l'articolo 24, comma 7, della legge 214/2011, di conversione del decreto legge 201/2011, riconosce comunque il diritto a pensione al personale che al compimento del settantesimo anno di età possa fare valere un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, il trattenimento in servizio andrà comunque riconosciuto a coloro che, pur non maturando al compimento del settantesimo anno di età il minimo contributivo di venti anni, raggiungano l'anzianità contributiva nella misura minima di cinque anni.

Ciò premesso, si elencano le tipologie di personale da collocare a riposo d'ufficio:

- a) personale che, alla data del 31 dicembre 2011, risultava già in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento prima dell'entrata in vigore della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. riforma Fornero) e compie 65 anni entro il 31 agosto 2015 (i nati tra il 1° settembre 1949 e il 31 agosto 1950).



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale**

via XXV Aprile, 19 – 60125 ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it)  
indirizzo posta elettronica ordinaria [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>

- b) personale che compie, entro il 31 agosto 2015, 66 anni e tre mesi e che abbia maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva.

**C) Applicazione del comma 11 dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.)**

Il comma 5 dell'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione con modifiche del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, **con preavviso di sei mesi**, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

- a) al compimento di 40 anni di anzianità contributiva (entro il 31 agosto 2015) nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- b) al compimento (entro il 31 agosto 2015) dell'anzianità contributiva di 41 anni e sei mesi per le donne o 42 anni e sei mesi per gli uomini.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi anzidetti nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Non si potrà comunque esercitare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prima del raggiungimento di un'età anagrafica (62 anni) che possa dar luogo a riduzione percentuale ai sensi del comma 10 dell'art. 24 della legge n. 214/2011 (c.d. legge Fornero).

Si dovrà in ogni caso valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza del personale interessato, sia livello nazionale che provinciale.

**D) Indicazioni operative di carattere generale**

Si ritiene utile rammentare che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva devono essere considerati tutti i periodi contributivi e di servizio, compresi i periodi degli studi universitari riscattati, i servizi non di ruolo computati e/o riscattati, i periodi contributivi ricongiunti ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/90, il servizio militare e le supervalutazioni del servizio.

Le domande di riscatto e di ricongiunzione divengono irrevocabili dopo l'accettazione del pagamento del relativo onere.

Nel conteggio dell'anzianità contributiva deve essere considerato anche il «*prolungamento*» del servizio fino al 30 settembre 2015 (ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 4 agosto 1977 n. 517 per coloro che sono stati assunti nella Scuola, con iscrizione al fondo pensioni dello Stato, anteriormente alla data del 1° settembre 1977, di entrata in vigore della stessa legge n. 517/77) o fino al 9 settembre 2015 (ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 9 agosto 1986 n. 467 per coloro che sono stati assunti nella Scuola, con iscrizione al



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale**

via XXV Aprile, 19 – 60125 ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it)  
indirizzo posta elettronica ordinaria [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>

fondo pensioni dello Stato, successivamente al 1° settembre 1977, ma anteriormente alla data del 27 agosto 1986, di entrata in vigore della stessa legge n. 467).

I provvedimenti concernenti il personale docente, educativo ed A.T.A. rientrano nella competenza dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Rientra invece nell'ambito delle competenze di questa Direzione Generale l'adozione dei provvedimenti relativi ai dirigenti scolastici.

Compete ai singoli Uffici scolastici territoriali decidere autonomamente se il controllo dei requisiti anagrafico-contributivi per l'accesso al trattamento di pensione debba essere condotto dai medesimi ovvero essere affidato alle Istituzioni scolastiche di appartenenza del personale docente, educativo e A.T.A. Competerà comunque a ciascun Ufficio scolastico territoriale predisporre i prospetti datai da inviare all'INPS/INPDAP

Per quanto non richiamato nella presente nota si fa riferimento a quanto stabilito dalla circolare ministeriale allegata.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si confida nel puntuale adempimento.

**IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Letizia Melina**

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993